

(N. 789)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1277)

approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 1984

Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del collegio medico è corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'Ufficio medico legale e al funzionario relatore competente, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario medesimo.